

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1693

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

e col Ministro del commercio con l'estero

(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1993

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla
promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma
il 15 gennaio 1993**

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con la Mongolia per la promozione e la protezione degli investimenti segue la falsariga del modello OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), ormai da lungo tempo collaudato.

Esso enuncia, innanzitutto, lo scopo di incoraggiare gli investimenti reciproci e il principio per cui ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare, sul proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori nazionali e di Stati terzi (articoli 2 e 3); e ciò anche con specifico riferimento alle ipotesi di danni o perdite subite in conseguenza di conflitti armati, guerre, stati di emergenza o altri eventi analoghi (articolo 4).

Segue una puntuale disciplina, dettata dall'articolo 5, relativa alle misure limitatrici della proprietà, del possesso o del godimento di beni. Al riguardo è sancito che tali misure possono essere stabilite in danno degli investitori dell'altra Parte solo in forza di leggi o di sentenze e, in particolare, che le nazionalizzazioni, espropriazioni e requisizioni debbono essere giustificate da fini di pubblica utilità e compensate con un indennizzo rapido, completo ed efficace. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene, riferito alla data dell'annuncio pubblico della decisione, e comprenderà gli interessi calcolati in base ad un tasso LIBOR (*London interbank offered rate*) a sei mesi, salvo, in mancanza di accordo, il ricorso alla procedura arbitrale previsto dal successivo articolo 9. È stabilito, altresì, il diritto dell'investitore di riacquistare i beni ove questi, dopo l'espropriazione, non siano utilizzati, in tutto o in parte, per il fine pubblico perseguito.

L'articolo 6 impegna ogni Parte contraente a garantire all'investitore dell'altra Parte il diritto di trasferire all'estero, dopo avere adempiuto agli obblighi fiscali, prontamente e in valuta convertibile, i capitali investiti, i profitti, gli interessi, le *royalties*, i dividendi ricavati, i proventi derivanti dalla vendita dei beni oggetto dell'investimento, gli indennizzi da esproprio e nazionalizzazione, le retribuzioni e le indennità percepite per il lavoro o i servizi prestati in relazione all'investimento.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano le procedure per la composizione delle controversie rispettivamente tra gli investitori e le parti contraenti e tra quest'ultime.

Nel primo caso si prevede che l'investitore, fallito il tentativo di risoluzione amichevole, possa adire a sua scelta il giudice territorialmente competente della Parte contraente interessata, o un Tribunale arbitrale secondo il Regolamento arbitrale dell'UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o, infine, il Centro internazionale per il regolamento delle controversie sugli investimenti (CIRDI); nel secondo caso, esaurita senza esito la via diplomatica per la composizione amichevole, ciascuna delle Parti contraenti potrà chiedere di sottoporre il giudizio ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, la cui composizione è regolata in modo preciso dall'articolo 10, che giudicherà secondo norme procedurali da esso stesso fissate.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del

tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

The Government of the Italian Republic and the Government of Mongolia (hereafter referred to as the Contracting Parties), desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two countries, and especially for investment by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute towards stimulating business ventures that will foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment", irrespective of the legal form adopted or the legal system having jurisdiction, shall be construed to mean any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or legal person being a national of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises:

a) movable and immovable property, and any other rights in rem including, insofar as they may be used for investment purposes, real guarantees on others' property;

b) shares, debentures, equity holdings and any other negotiable instrument or document of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credit for sums of money or any right for pledges or services having an economic value connected with investments, as well as reinvested income as defined in paragraph 5 hereafter;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any right of a financial nature accruing by law or by contract and any licence, concession or franchise issued in accordance with current provisions governing the exercise of business activities, including prospecting for cultivating, extracting and exploiting natural resources.

2. The term "investor" shall be constructed to mean any natural or legal person being a national of a Contracting Party who effected, is effecting, or intending to effect, investments in the territory of the other Contracting Party.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity established in the territory of one of the Contracting Parties, and recognized as legal person in accordance with the respective national legislation such as public establishments, joint-stock corporations or partnerships, foundations or associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. The term "income" shall be construed to mean the money that has yielded or is still to yield by an investment, including in particular, profits, interest income, income from capital investment, dividends, royalties, returns for assistance and technical services or other current incomes, including reinvested income and capital gains.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the areas lying within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties have sovereignty, or exercise sovereign or jurisdictional rights, according to international law.

Article 2

Promotion and Protection of Investment

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory, and shall authorize these investments in accordance with their legislation.

2. Both Contracting Parties shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, enjoyment, transformation, cessation and liquidation of investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the companies and firms in which these investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

Article 3

National Treatment and The Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. The treatment accorded to the activities connected with the investments of investors of either Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to similar activities connected with investments made by their own investors or by investors of any Third Country.

3. The provisions of 1) and 2) of this Article do not apply to any advantages or privileges which one Contracting Party grants or may grant at some future time to Third States by virtue of its membership in Customs or Economic Unions, Common Market associations, Free Trade Areas, regional or subregional Agreements, international multilateral economic Agreements, or Agreements entered into in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4

Compensation for Damages and Losses

Investors of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffered losses owing to war or armed conflict, state of emergency or other similar events shall, as regards compensation or other forms of settlement, be accorded by the latter Contracting Party treatment not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to the investors of any Third State. Any payment made under this Article shall be freely transferable without undue delay.

Article 5

Nationalization or Expropriation

1. (1) The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their rights of ownership, possession, control or enjoyment, save where specifically provided by law and by judgements or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

(2) Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having similar effects in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes, on national interest, against immediate full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

(3) The just compensation shall be equivalent to the real market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, and shall be calculated according to internationally acknowledged evaluation standards. Compensation shall include interest calculated on a six-month LIBOR basis accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an agreement between the investor and the Contracting Party having liability, the amount of the compensation shall be calculated following the settlement of dispute procedure provided by Article 9 of this Agreement. Once the compensation has been determined, it shall be paid promptly and authorization for its repatriation in convertible currency issued.

2. The provisions of paragraph 1. of this Article shall also apply to income from an investment, and, in the event of winding-up, to the proceeds of liquidation.

3. If after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, then, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

Article 6

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that, after investors have complied with all their fiscal obligations, they may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

(a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

(b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interest and any other profits;

(c) the proceeds of the total or partial sale or liquidation of an investment;

(d) funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;

(e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party in respect of subordinate work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by current national legislation and regulations.

2. Transfer of proceeds mentioned in paragraph (1) of this Article may be effected under the condition that the transferred convertible currency originates in the investment or in its returns.

3. Each Contracting Party shall take after fulfillment of the legal obligations pertaining to the investors, the necessary steps in order to ensure the execution without delay of the transfers mentioned in paragraph (1) of this Article.

4. Both Contracting Parties may adopt provisions governing the manner of complying with the fiscal obligations referred to in paragraph (1) above.

Article 7

Subrogation

In the event that one Contracting Party or any of its institutions has provided an insurance guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has made payments on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignement of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and its subrogation shall not exceed the original rights. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of such subrogation, the provision of Articles 4,5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8

Transfer Procedures

The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months, provided that all fiscal obligations have been met. Transfers shall be made in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date of the transfer.

Article 9

Settlement of Disputes between Investors and the Contracting Parties

1. Any disputes arising between a Contracting Party and the investors of the other, including disputes relating to compensation for expropriation, nationalization, requisition or similar measures, and disputes relating to the amount of the relevant payments, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his discretion, for settlement to:

a) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;

b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL);

c) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States" whenever, or as soon as both Contracting Parties have validly acceded to it.

3. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to any arbitration procedure or judicial procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the arbitration tribunal on the judgement of the court of law within the terms prescribed by the ruling or the judgement, or any other terms that may derive from international or internal law applicable to the case at issue.

Article 10

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within three months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party, shall appoint a member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If the appointments have not been agreed within the time provided by paragraph 3. of this Article, either of the Contracting Parties, in default of any other arrangement, may apply to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own costs at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11

Application of other provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or specific contracts, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, shall be accorded that more favourable treatment.

Article 12

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the date the Contracting Parties notify each other that all legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

Article 13

Duration and Expiry Date


1. This Agreement shall remain effective for 10 years as from the date in which the constitutional procedures indicated in Article 12 have been effected, and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates of the present Agreement, as provided in this Article 13, the provisions of Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Rome, this 15th day of January, one thousand nine hundred and three, in two copies, both in the English language, both texts being authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT OF
MONGOLIA



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (qui di seguito denominati Parti Contraenti);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati dai cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti in base ad accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che accrescano la prosperità di entrambe le Parti contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento", a prescindere dalla forma giuridica adottata o dal sistema giuridico vigente indicherà ogni categoria di beni investiti, successivamente o anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica avente la nazionalità di una Parte contraente, nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi ed i regolamenti di detta Parte.

Il termine "investimento" comprende in particolare ma non esclusivamente:

(a) i beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, ivi comprese, nella misura in cui siano utilizzate ai fini dell'investimento, garanzie effettive sui beni altrui;

(b) azioni, titoli ed obbligazioni ed ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, nonché titoli di Stato o di organismi pubblici in generale;

(c) crediti per importi di denaro o qualunque diritto per impegni o servizi aventi un valore economico connesso con gli investimenti, nonché i proventi reinvestiti come definiti al paragrafo 5 in appresso;

(d) diritti di autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamenti commerciali;

(e) ogni diritto di natura finanziaria, conferito per legge o per contratto ed ogni licenza, concessione o franchigia rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti che regolamentano l'esercizio di attività commerciali, compresa la prospezione ai fini della coltivazione, dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali.

2. Il termine "investitore" indicherà ogni persona fisica o giuridica avente la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, che ha effettuato, effettua o intende effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indicherà ogni persona fisica in possesso della cittadinanza di detto Stato.

4. Il termine "persona giuridica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indicherà qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuto come persona giuridica in base alle rispettive legislazioni nazionali, come organismi pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni o associazioni, a prescindere dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "proventi" indicherà le somme ricavate o da ricavare da un investimento, compresi in particolare i profitti, i redditi da interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties, i proventi per assistenza e servizi tecnici ed altri redditi correnti, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale.

6. Il termine "territorio" indicherà, oltre alle zone site entro i confini terrestri, le "zone marittime". Queste includono anche le zone marine e sottomarine sotto la sovranità delle Parti Contraenti e sulle quali esse esercitano, in conformità con il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali.

ARTICOLO 2Promozione e Protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti sul proprio territorio ed autorizzeranno questi investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti in vigore.

2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, la conservazione, l'uso, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le società e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3Clausola della nazione più favorita e trattamento nazionale

1. Ciascuna delle Parti Contraenti nell'ambito del proprio territorio offrirà agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai proventi dei propri investitori oppure agli investimenti ed ai proventi degli investitori di uno Stato terzo.

2. Il trattamento concesso alle attività connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello concesso ad analoghe attività connesse con gli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di qualsiasi Paese Terzo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente Articolo non si applicano a qualsiasi vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a Stati terzi in virtù della propria appartenenza ad unioni doganali ed economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o sotto-regionali, accordi economici internazionali multilaterali, oppure accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4Indennizzi per danni e perdite

Agli investitori di una Parte Contraente, i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente hanno subito perdite a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza, o altri eventi analoghi, sarà concesso da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda l'indennizzo o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello concesso da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato Terzo. Ogni pagamento effettuato in base al presente Articolo sarà liberamente trasferibile senza indebiti ritardi.

ARTICOLO 5Nazionalizzazione o Esproprio

1.(1) Gli investimenti cui il presente Accordo si riferisce non possono essere oggetto di alcuna misura permanente o temporanea che ne limiti permanentemente o temporaneamente il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento, a meno che non sia specificamente disposto al riguardo da leggi, sentenze o ordinanze promulgate da Corti o Tribunali competenti;

(2) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non potranno essere direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti oppure soggetti a nessuna misura avente effetti equivalenti sul territorio dell'altra Parte Contraente tranne nel caso in cui tali misure siano adottate per fini di utilità pubblica, in base all'interesse nazionale, in cambio di un indennizzo rapido, completo ed efficace, e su una base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure legali.

(3) L'equo indennizzo sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui viene annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o di espropriare e sarà calcolato secondo parametri di valutazione internazionalmente riconosciuti. L'indennizzo includerà gli interessi calcolati in base ad un tasso LIBOR a sei mesi maturato dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento. Qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente avente responsabilità, l'ammontare dell'indennizzo sarà calcolato a seguito della definizione della procedura litigiosa secondo l'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo esso sarà rapidamente pagato e sarà rilasciata l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno altresì al reddito proveniente da un investimento e nel caso di una sua liquidazione, ai proventi della stessa.

3. Se, dopo l'espropriazione, i beni in questione non sono stati utilizzati, interamente o parzialmente, per quel fine, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto di riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6Rimpatrio di capitali, profitti e redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che, dopo che gli investitori hanno adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero in valuta convertibile e senza indebito ritardo:

(a) il capitale e gli importi addizionali di capitale utilizzati per mantenere ed incrementare gli investimenti;

b) i profitti netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi o altri profitti;

(c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

(d) i fondi per ripagare prestiti per investimento ed i relativi interessi dovuti;

(e) le retribuzioni e le indennità corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro subordinato ed i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'ammontare e secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore.

2. I trasferimenti dei proventi di cui al paragrafo (1) del presente Articolo possono essere effettuati alla condizione che la valuta convertibile trasferita derivi dall'investimento o dai suoi proventi.

3. Sotto riserva che gli obblighi legali che incombono agli investitori siano stati assolti, ciascuna Parte Contraente effettuerà i passi necessari per garantire che i trasferimenti di cui al paragrafo (1) del presente Articolo siano eseguiti senza ritardo.

4. Entrambe le Parti contraenti possono adottare disposizioni per regolamentare l'espletamento degli obblighi fiscali di cui al paragrafo (1) sopra.

ARTICOLO 7
Surrogazione

Se una Parte Contraente, o qualunque sua istituzione, ha concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed ha effettuato pagamenti in base a tale garanzia, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente facente funzione da garante, e la surrogazione non eccederà i diritti originali. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, o alla sua istituzione in virtù di questa surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8**Procedure di trasferimento**

I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5 6 e 7 saranno effettuati senza indebiti ritardi, ed in ogni caso entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati soddisfatti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9
Composizione delle controversie tra gli Investitori e
le Parti Contraenti

1. Tutte le controversie, comprese le controversie relative all'indennizzo, da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o analoghe misure, e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente.

2. Qualora una controversia non possa essere composta amichevolmente entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta presentata per iscritto, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia, a sua discrezione :

(a) alla giurisdizione territoriale competente della Parte Contraente interessata, in tutte le sue istanze;

(b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della "Commissione dell'ONU sul Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL) ;

(c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli investimenti" (CIRDI) per l'attuazione delle procedure di arbitrato stabilite nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla "Composizione delle controversie legate agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano validamente aderito.

3. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare tramite i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso, fintantochè tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti in causa non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario entro i termini stabiliti nella decisione o nella sentenza, ovvero entro qualunque altro termine derivante dal diritto internazionale o interno applicabile nella fattispecie.

ARTICOLO 10Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'ha notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, essa sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, come previsto dalle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nella maniera seguente: ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale entro due mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta di arbitrato. Successivamente questi due membri selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo che agirà in qualità di Presidente. Il Presidente dovrà essere designato entro tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri.

4. Se le nomine non sono state concordate entro i termini di tempo previsti al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle Parti Contraenti, in mancanza di ogni altra intesa, può rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinché proceda alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti, o si dovesse trovare in altra maniera nell'impossibilità di esercitare questa funzione, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Se il Vice-Presidente della Corte è egli stesso cittadino di una delle Parti Contraenti o si trova anch'esso nell'impossibilità di esercitare questa funzione per qualsiasi ragione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano, che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, sarà invitato a procedere alle nomine.

5. Il Tribunale arbitrale delibererà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro ed i propri costi relativi alle udienze. Le spese relative al Presidente e tutti gli altri oneri saranno equamente divise tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una situazione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo internazionale, a cui sono parti entrambe le Parti Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli, caso per caso.

2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente per gli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente con le proprie leggi, i propri regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sarà concesso il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra Parte Contraente l'adempimento di tutte le procedure giuridiche richieste per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 13

Durata e Data di Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'Articolo 12 sono state espletate, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti un anno prima di ogni data di scadenza.

2. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo, come stabilito nel presente Articolo 13, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dopo le summenzionate date.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A ROMA, il 15 Gennaio 1993 in due esemplari, entrambi in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Mongolia